

Informazione relativa alla garanzia di versamento di un capitale in caso di decesso

Valido a partire dal 1° luglio 2008 (regolamento separato del Gruppo Migros)

1. Scopo

La garanzia di versamento di un capitale in caso di decesso ha lo scopo di assicurare ai superstiti aventi diritto di un collaboratore deceduto un ulteriore sostegno finanziario. Esso comprende il diritto al salario secondo l'art. 338 CO o altri accordi. Il versamento di un capitale che supera questo obbligo legale o convenuto di pagamento del salario costituisce una prestazione sociale facoltativa delle imprese Migros.

2. Campo d'applicazione, assoggettamento al regolamento

La garanzia di versamento di un capitale in caso di decesso vale per i collaboratori che hanno un rapporto di lavoro con un'impresa del Gruppo Migros. Il regolamento costituisce parte integrante del contratto di lavoro, purché le imprese e i collaboratori lo abbiano convenuto tra di loro.

Il regolamento non è applicabile nei casi seguenti:

- a) dopo la fine del rapporto di lavoro
- b) in linea di principio dopo il pensionamento, a condizione che non sia stata convenuta la continuazione del rapporto di lavoro oltre tale data
- c) al più tardi con il raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria dell'AVS
- d) quando i figli compiono il 18° anno d'età (rispettivamente quando terminano la formazione oppure compiono il 25° anno d'età se si trovano in formazione oppure se sono totalmente inabili al guadagno).

3. Presupposti del diritto, cerchia degli aventi diritto

Hanno diritto al versamento di un capitale in caso di decesso i partner e i figli superstiti al momento del decesso di:

- collaboratori sposati o che vivono in un'unione domestica registrata
- collaboratori che vivono in una convivenza simile a matrimonio se
 - a) nessuno dei due partner è sposato e se fra di loro non esiste un legame di parentela
 - b) al momento del decesso della persona assicurata, la convivenza sotto il medesimo tetto è durata almeno cinque anni consecutivi oppure se la persona assicurata deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni. Per provare la convivenza sotto il medesimo tetto è necessario inoltrare una conferma ufficiale di domicilio
 - c) il versamento della prestazione in capitale viene fatto valere entro tre mesi dal decesso della persona soggetta al presente regolamento
- collaboratori vedovi, divorziati, celibi o la cui unione domestica è stata sciolta, i quali devono provvedere al mantenimento di uno o più figli.

Per figli aventi diritto s'intendono i figli legittimi, i figli il cui rapporto di filiazione con la persona deceduta si basa sulla nascita, l'adozione, il matrimonio, il riconoscimento o una sentenza giudiziaria, come pure i figli elettivi al cui mantenimento il collaboratore era tenuto a provvedere completamente o in misura preponderante. Il diritto vale fino al compimento del 18° anno d'età (rispettivamente del 25° anno d'età se i figli si trovano in formazione oppure se sono totalmente inabili al guadagno).

4. Ammontare della prestazione

L'ammontare del capitale da versare in caso di decesso è calcolato sulla base dell'ultimo salario lordo percepito prima del decesso ed estrapolato su un anno. Quest'ultimo comprende lo stipendio, la tredicesima mensilità nonché le indennità durature, le provvigioni, le mance e i compensi in natura. Il capitale da versare viene calcolato in percento del salario lordo ed è determinato secondo la scala seguente:

- vedova/o risp. superstite di un'unione domestica registrata o di una convivenza simile a matrimonio 100%
 - più un figlio 150%
 - più due figli 200%
 - più tre figli 250%
 - più quattro o più figli 300%
- un figlio solo 50%
- due figli soli 100%
- tre figli soli 150%
- quattro o più figli soli 200%

5. Ripartizione, misure precauzionali

- Se esiste un'unica persona avente diritto, la ripartizione avviene secondo la lista summenzionata.
- In presenza di più aventi diritto la ripartizione si basa sulle disposizioni legali concernenti la successione legittima.
- Se vi sono motivi per credere che il capitale non viene utilizzato conformemente allo scopo, una prestazione in denaro può essere versata interamente o parzialmente a una terza persona idonea o a un'autorità che ha un obbligo di mantenimento legale o morale nei confronti della persona avente diritto o che la sostiene in maniera duratura.

6. Pagamento

La Cassa pensioni Migros quale organo esecutivo trasferisce il capitale all'impresa Migros in questione, la quale è responsabile di riversarlo agli aventi diritto.

7. Finanziamento

Le imprese Migros sopportano i costi per i versamenti di capitale.

8. Cessione, costituzione in pegno e disposizioni testamentarie

Il diritto al versamento di un capitale in caso di decesso non può essere né ceduto né dato in pegno a terzi. Per contro, i diritti derivanti dal presente regolamento possono essere utilizzati per compensare i crediti delle imprese del Gruppo Migros entro i limiti consentiti dalla legge (art. 323b cpv. 2 CO). La compensazione è consentita unicamente nei confronti degli eredi legali. Eventuali disposizioni testamentarie non vengono riconosciute.

9. Riduzione, sospensione o rifiuto di prestazioni

Se la vita di un gran numero di collaboratori è messa in pericolo in caso di guerra, azioni belliche o epidemie ai sensi della legge sulle epidemie, l'Amministrazione della FCM può, su richiesta della Direzione generale della Federazione delle cooperative Migros, ridurre le prestazioni o sospendere del tutto il loro versamento. Le prestazioni nell'ambito dell'art. 338 CO restano garantite in ogni caso.

La copertura non si estende alle conseguenze di azioni considerate come pericoli straordinari e atti temerari ai sensi della legislazione sull'assicurazione contro gli infortuni.

10. Procedura di ricorso

Gli aventi diritto hanno la possibilità di ricorrere contro la determinazione di eventuali prestazioni. Il ricorso, debitamente motivato, dovrà essere indirizzato per iscritto, entro 20 giorni dalla determinazione della prestazione, alla Direzione generale della Federazione delle cooperative Migros. La decisione di quest'ultima è definitiva.

11. Informazioni

In principio valgono le disposizioni del regolamento del Gruppo Migros valevole dal 1° luglio 2008, che è disponibile presso l'ufficio del personale competente.